



COMMISSIONE PER LE POLITICHE TERRITORIALI

Repertorio n.	CPC-00059
Oggetto	CHIARIMENTI
Intestatario/i	UFFICIO EDILIZIA
Indirizzo	VIA PIANA, 42 S. MARINO -RSM-
Zona Urbanistica	BE - AREE RESIDEZ. AD INTERV. DIR
Riferimenti catastali ed urbanistici	F.99 P.9999

San Marino, 28/6/2018
Prot.69982
Raccomandata A.R.

Egregio/Spett.le
UFFICIO EDILIZIA

c/o

UFFICIO EDILIZIA
488-VIA PIANA, 42
S. MARINO -RSM-

Oggetto

Esito esame pratica n.CPC-00059.

Facendo seguito alla Vostra richiesta di cui all'intestazione della presente, si comunica che la Commissione per le Politiche Territoriali ha adottato con la delibera nr. 13 del 07/06/2018 la seguente decisione:

La Commissione Politiche Territoriali, visto Titolo II della Legge 7 agosto 2017 n.94 "Sanatoria straordinaria" come modificato Titolo II della Legge 21 dicembre 2017 n.147; considerato che il comma 4 dell'art 35 della Legge n.94/2017 come modificato dall'art 95, comma 7, della Legge n.147/2017, ai fini del rilascio concessione edilizia in sanatoria straordinaria, prevede, per le opere non rientranti nei casi di cui all'articolo 33, comma 5, e realizzate antecedentemente alla data del 3 dicembre 2012, che il proprietario o avente titolo presenti dichiarazione attestante l'idoneità statica delle stesse redatta da un professionista abilitato di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 23 del Decreto Delegato n.18/2016 e successive modifiche; considerato che la Legge 14 dicembre 2017 n.140 "Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie" all'articolo 84, comma 1, lettera vv) che definisce la "dichiarazione di idoneità statica" è entrata in vigore in data 12 febbraio 2018 e pertanto successivamente all'entrata in vigore della Legge 7 agosto 2017 n.94 e della Legge 21 dicembre 2017 n.147, con particolare riferimento al Titolo II "Sanatoria straordinaria" di entrambe le norme; delibera che ai fini della concessione edilizia in sanatoria straordinaria, per le opere realizzate ai sensi del comma 4 dell'art 35 della Legge n.94/2017 come modificato dall'art 95, comma 7, della Legge n.147/2017, alla "dichiarazione attestante l'idoneità statica" non si applicano le disposizioni stabilite all'articolo 84, comma 1, lettera vv) della Legge 14 dicembre 2017 n.140 "Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie. La presentazione della dichiarazione di idoneità statica, non è prevista qualora si tratti di opere realizzate anteriormente all'entrata in vigore del Decreto n.56/1981, in base all'articolo 25, comma 3, del Decreto n.18/2016 ora sostituito dall'articolo 57, comma 13, della Legge n.140/2017.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente
Augusto Michelotti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Piana, 42 - 47890 San Marino
info.cpt@istituzioni.sm

T +378 (0549) 882 165
F +378 (0549) 882 177

